



Citta' di Cerea

COMUNE DI CEREА
PROVINCIA DI VERONA

N. **42** Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di convocazione.

**OGGETTO: SOPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE. ABROGAZIONE
 ARTICOLI 15 - 16 - 17 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE**

Nell'anno **duemiladiciassette**, addì **dodici** del mese di **settembre** alle ore 19:00, nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone di:

FRANZONI MARCO	P	BRUSCHETTA PAOLO	A
FARRONATO MARTINA	P	ROSSIGNOLI ALESSIA	P
ZAGO MATTEO	P	BARBIERI SERGIO	A
ZANDONA' ENRICO	P	POSSENTI GIANLUCA	P
PETTENE PIERPAOLA	P	MARCONCINI PAOLO	P
SAGGIORO STEFANO	P	CAVALER MILKO	P
MODENESE MARCO	P	FADINI LARA	P
MERLIN LAURA MARIA	P	BRENDAGLIA STEFANO	P
OLIVIERI ELENA	P	FANTON BRUNO	P
LA SPINA STEFANO	P	LANZA MATTEO	P
MANCINI MAURO	P	MORANDI CRISTINA	P

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Ballarin Alessandro.
 Constatato legale il numero degli intervenuti, il sig. MODENESE MARCO, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere ed a deliberare **sull'oggetto sopraindicato**, depositato tre giorni liberi, non festivi, prima della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento Edilizio;

Considerato che il Regolamento Edilizio disciplina tutte le attività di costruzione nel territorio, riguardanti norme edificatorie ed igienico sanitarie, disposizioni tecnologiche, fonti energetiche rinnovabili oltre a varie disposizioni generali;

Richiamato, gli articoli:

- 15 – attribuzione della commissione edilizia comunale
- 16 – composizione e durata della commissione edilizia comunale
- 17 – funzionamento della commissione edilizia comunale ;

Considerato che in questi ultimi anni, il ruolo consultivo della Commissione Edilizia, originariamente ritenuto indispensabile, ha assunto nella pratica, anche a seguito di nuove procedure amministrative ed interventi giurisprudenziali, carattere sempre meno rilevante;

Visto il Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.) , all'art. 4, comma 2, che recita: "nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione Edilizia comunale, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo".

Visto altresì gli artt. 5 e 20 dello stesso T.U., i quali attribuiscono interamente l'istruttoria delle pratiche edilizie al responsabile del procedimento ed allo sportello unico, venendo di fatto a relegare la commissione di cui trattasi in un ruolo marginale;

Considerato che alla luce del suddetto articolo, viene di fatto sancito il carattere facoltativo della Commissione edilizia comunale;

Considerata altresì l'estensione della procedura della Denuncia di Inizio Attività - che non prevede il parere della Commissione in sostituzione del Permesso di Costruire - ad una ampia casistica di interventi di ristrutturazione e anche di nuova costruzione a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n.443, rendendo sempre più residuale la funzione della Commissione Edilizia;

Rilevato inoltre, che molti comuni già dopo l'entrata in vigore dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000 , hanno provveduto, nell'ambito della loro autonomia, a sopprimere la Commissione Edilizia, ritenendola organismo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali, e attribuendo le relative competenze all'ufficio che riveste preminente competenza in materia;

premesso ciò

al fine di semplificare il procedimento amministrativo relativo al rilascio dei Permessi a costruire per interventi edilizi diretti, per i piani urbanistici attuativi e per tutti gli interventi edilizi urbanistici in genere ed evitare così un aggravamento delle relative procedure, si intende abrogare i seguenti articoli del regolamento edilizio:

- 15 – attribuzione della commissione edilizia comunale
- 16 – composizione e durata della commissione edilizia comunale
- 17 – funzionamento della commissione edilizia comunale ;

che prevedono l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Edilizia comunale;

Visto l'art. 96 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede " al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, i Consigli e le Giunte secondo le rispettive competenze ,individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali dell'Amministrazione";

Ravvisata pertanto l'opportunità, avendo perso la commissione edilizia comunale il carattere di organo necessario ex lege, nonché la sua originaria rilevanza ed utilità, di sopprimere la stessa;

Visto il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;

Dato atto che con la soppressione della Commissione Edilizia Comunale comporta conseguentemente l'abrogazione degli artt.:

- 15 – attribuzione della commissione edilizia comunale
- 16 – composizione e durata della commissione edilizia comunale
- 17 – funzionamento della commissione edilizia comunale ;

del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, qui allegati;

Sentiti gli interventi:

Illustra l'Assessore Fanton: dice che è un ufficio amministrativo non obbligatorio, richiama il DPR 380 il quale dice che è una commissione facoltativa. Accenna agli istituti di semplificazione, a partire dalla SCIA e dice è anacronistico avere la commissione edilizia. Dice che appesantisce il procedimento

e che la maggioranza dei Comuni del Veneto l'ha abbandonata. Conclude dicendo che l'ufficio è preparato e professionalmente in gamba.

Possenti: dice che è vero che non è obbligatoria ma è una forma di garanzia e trasparenza; che c'erano dentro tecnici importanti e davano un parere tecnico professionale da non tralasciare. Non ultimo l'ufficio è gestito da un geometra, bravo sicuramente, ma meglio se c'era un ingegnere e un architetto.

La strada obbligata sarebbe una denuncia. Il consiglio è quello di rivedere questa presa di posizione a tutela di tutti ed anche del cittadino.

Fanton: dice che le osservazioni di Possenti non sono pellegrine ma evidenzia che i fascicoli aperti sono pochi e che c'era una discrezionalità nel mandare o meno le pratiche alla commissione edilizia; aggiunge che o le vede tutte o nessuna. Aggiunge che siamo perfettamente nella norma e che le pratiche possono essere viste con calma. Aggiunge che tanti hanno votato l'eliminazione della commissione edilizia e accenna a Bovolone, Oppeano, S.Giovanni Lupatoto.

Marconcini: dice che ha spesso tuonato contro la commissione edilizia. Cita in particolare un esempio. Ma poi aggiunge che è perplesso nel toglierla. Aggiunge che è stata alleggerita di lavoro in quanto è banale portare pratiche come le recinzioni ma serve in alcune pratiche particolarmente interessanti e difficili. Fa come esempio i piani urbanistici. Afferma che c'erano anche esperti in paesaggistica e che è un apporto di professionisti interessanti. Ricorda che nell'ultima tornata c'erano anche due geologi aspetto particolarmente attuale. Ribadisce di essere molto perplesso, puntualizza che non ha alcun costo, che è composta da professionisti, che c'è un eccellente capo settore ma che è da solo e non può confrontarsi con altri. Invita in conclusione a rivedere la scelta per le situazioni più complesse e fa presente che in ogni caso non formula un parere vincolante.

Mancini: dice di essere stato membro della commissione come geologo nominato dalla minoranza. Aggiunge che è fondamentale quello che ha detto Fanton ossia che la commissione non vede tutti i progetti e ciò è riduttivo; che in commissione ha visto cose piccole e magari cose importanti non sono passate; che una lungaggine burocratica e che fatta così com'è non funziona.

Sindaco Franzoni: dice che tutto quello che va nella direzione di semplificare e dare risposte veloci deve essere fatto e soprattutto se è previsto da una norma. Aggiunge che è una commissione anacronistica. Aggiunge che le perplessità ci stanno ma che vanno superate 1° da una garanzia di onestà, 2° dal fatto di tessere più proficui rapporti con i tecnici del territorio, 3° dal fatto che è un organo consultivo solo su alcune questioni, ma per questioni complesse l'Amministrazione storicamente è comunque ricorsa ad esperti esterni. Fa l'esempio di una questione idrogeologica. Conclude dicendo che l'esperto geologo, urbanista, etcc. ci sarà comunque se necessario.

Cavaler: dice che se alcune pratiche passano per la commissione ed altre no effettivamente non va bene e ciò è poco serio se decide il funzionario quali far passare. Si chiede perché alcune si ed altre non. Sull'opportunità di eliminare la commissione edilizia dice che è giusto velocizzare però aggiunge che se si vuole la partecipazione è questo un aspetto positivo e concreto della gestione del territorio.

A suo avviso la commissione edilizia serve ed è utile e lancia un'idea ossia si potrebbe fare una commissione lavori pubblici che controlla le opere pubbliche e le manutenzioni a costo zero per coinvolgere professionisti. Si oppone all'abolizione della commissione edilizia perché si vuole il coinvolgimento.

Rossignoli: condivide il voto contrario all'abolizione, riconosce che non è vincolante ma fa presente che è un organo consultivo che può avere un ruolo positivo. Aggiunge che è presidio di trasparenza e informazione senza nulla togliere all'UTC.

Si porta in votazione:

Con voti 11 favorevoli e 4 contrari (Possenti, Marconcini, Rossignoli, Cavaler) espressi in forma palese dal Presidente e dai n°14 consiglieri presenti.

DELIBERA

1. di individuare la commissione edilizia Comunale quale organo non indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali di questo Ente, ai sensi dell'art. 96 del T.U.E.L. n° 267/2000;

2. di abrogare, per i motivi indicati in premessa, la Commissione edilizia comunale, ai sensi e per gli effetti, dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 e s.m.i.;

3. di dare atto che la soppressione di cui trattasi comporta l'abrogazione degli artt. :

15 – attribuzione della commissione edilizia comunale

16 – composizione e durata della commissione edilizia comunale

17 – funzionamento della commissione edilizia Comunale ;

del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

MODENESE MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ballarin Alessandro

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che il presente verbale viene pubblicato oggi 31-10-2017 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
(n.964 R.P.)

Li 31-10-2017



L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

Il Funzionario Incaricato

Gobbi Annalisa

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. n. 267/00 il giorno **11 NOV. 2017**

Li **14 NOV. 2017**



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Segretario Comunale
Umberto Sambugaro

SEGRETERIA GENERALE

Ai Settori **40 E.P.** per l'esecuzione.

Li **08 NOV. 2017**